

(N. 1326)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SACCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1950

Modifica dell'articolo 107 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, occupandosi dei concorsi per l'autorizzazione ad esercitare farmacie, dispone: « Nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista, la cui farmacia sia stata messa a concorso, purchè siano abilitati all'esercizio della professione ».

La norma, di intuitiva equità, ha lo scopo di assicurare che, al mancare di un farmacista, la farmacia cui egli aveva dato il suo lavoro, resti, di generazione in generazione, ai suoi discendenti, od al coniuge, quando essi pure siano farmacisti.

Le eccezionali vicende del periodo bellico e post-bellico, che hanno per lungo tempo impedito i concorsi per le farmacie, mentre magari più membri di una stessa famiglia sono morti, hanno determinato talune incresciose situazioni nelle quali non più i figli, come prevedeva il legislatore secondo il *quod plerumque accidit*, ma i figli dei figli del farmacista defunto sono oggi farmacisti e continuano provvisoriamente l'esercizio della farmacia e l'attività professionale del defunto, ai sensi del-

l'articolo 2, secondo comma, della legge 23 dicembre 1940, n. 1868.

Questi speciali casi mettono in luce l'opportunità che, nell'articolo 107 citato, in principio, alle parole « figlio, o, in difetto di figli... » si sostituiscano le parole: « discendenti, o, in loro difetto, ... ».

La sostituzione risulta equa e conforme allo spirito che anima tale articolo. Questo infatti si propone non certo di favorire i figli del farmacista sol perchè, per l'appunto, essi sono suoi congiunti in primo grado; ma si propone sostanzialmente, come già si è detto, di assicurare che la farmacia resti nella discendenza del farmacista, quando vi siano dei farmacisti. Se l'articolo parla letteralmente di « figli » è perchè, normalmente, ai genitori sopravvivono e subentrano i figli, ma la *ratio* della disposizione è indubbiamente più lata ed ha di mira la discendenza in genere, attraverso i suoi anelli comunemente operanti, e non, grettamente, i soli discendenti di primo grado.

Comunque, la sostituzione è indubbiamente equa e razionale fino a tanto che sarà in vigore l'attuale legislazione in quanto concerne la professione del farmacista; il caso, letteral-

mente previsto, in cui, quando una farmacia va a concorso, vi concorrono figli del farmacista i quali, però, siano farmacisti, è indubbiamente da parificare — in linea di logica e di giustizia, nonchè per riguardo al comune sentire — al caso in cui vi concorrano, essendo farmacisti, i figli dei figli del farmacista.

Nè, in pratica, la sostituzione porta altera-

zioni sensibili al meccanismo regolante questa materia; perchè pochissimi saranno certamente i casi in cui non i figli, ma i figli dei figli del farmacista concorreranno, essendo farmacisti, alla farmacia; il piccolo numero non diminuisce, però, l'equità del provvedimento.

Per queste ragioni si propone il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Nell'articolo 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alle parole « il figlio o, in difetto di figli » sono sostituite le parole: « i discendenti o, in difetto ».